DETERMINAZIONE IMPORTI DI PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTE DI SERVIZIO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL REGISTRO EUROPEO DEI VEICOLI (EVR)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Vista la DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

Vista la DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

Visto il Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie" e, in particolare, l'articolo 15 comma 2 lett. a), in base al quale "Al funzionamento dell'ANSFISA si provvede anche nei limiti delle seguenti risorse: a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento(…)", nonché l'articolo 16, "Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA";

Visto il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 57: Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

Visti lo "Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA", e il "Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA", emanati con decreto interministeriale del 22 febbraio 2023;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2023 con cui l'Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, registrato alla Corte dei Conti in data 11/05/2023 con n.1678;

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo 33/2013, riguardante la pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;

Visto il Decreto dell'Agenzia n. 3/2012 del 11/07/2012: Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla tenuta del registro nazionale dei rotabili di cui all'art. 6 del DLVO n. 162/2007;

Viste le "Linee guida per la registrazione dei veicoli nel Registro europeo di cui all'articolo 47 della Direttiva (UE) 2016/797" emanate in data 27/12/2022 (di seguito LG EVR);

Considerata la necessità di dover provvedere ad aggiornare gli importi di cui al Decreto dell'Agenzia n. 3/2012 in conseguenza all'attivazione del nuovo registro europeo dei veicoli (EVR) che sostituisce il precedente registro nazionale dei rotabili (RIN);

DECRETA

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'ammontare degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio, dovuti per le istruttorie finalizzate alla gestione del registro europeo dei veicoli (EVR), descritte nelle LG EVR e riportate di seguito:
    a. Richiesta o modifica account (§ 5.3 LG EVR);
    b. Prenotazione del numero europeo di un veicolo (§ 7.1 LG EVR);
    c. Richiesta per nuova immatricolazione (7.2.1 LG EVR);
    d. Richiesta per aggiornamento immatricolazione (§7.2.2 LG EVR);
    e. Richiesta per aggiornamento dello stato di immatricolazione (§7.2.3 LG EVR);
    f. Richiesta di cancellazione (§7.2.4 LG EVR);
    g. Richiesta di cambio del numero europeo di un veicolo (§ 7.2.5 LG EVR).

Art. 2

Importi dovuti

1. I richiedenti che presentino istanze relative alla tenuta dei dati inseriti nel registro europeo dei veicoli (EVR), sono tenuti al pagamento degli importi di cui alla colonna (c) dell'allegato 1, a seconda della tipologia di istanze richiesta.

Art. 3
Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi è effettuato dal richiedente e le attestazioni dell'avvenuto pagamento sono accluse al fascicolo delle prove documentali della richiesta. Il pagamento è da considerarsi come condizione necessaria, ma non sufficiente, all'assolvimento amministrativo per l'erogazione del provvedimento da

parte dell'agenzia. La presentazione di qualsiasi istanza mancante della citata attestazione di avvenuto pagamento, o corredata di motivazioni e/o difforme congruità da quanto disposto dal presente decreto, è considerata quale mancanza di completezza del fascicolo.

2. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato tramite il sistema di pagamento PagoPA. I soggetti residenti all'estero possono provvedere al pagamento degli importi dovuti mediante bonifico bancario anche internazionale sul conto corrente indicato dall'Agenzia.

Art. 4
Abrogazioni

1. È abrogato il Decreto dell'Agenzia n. 3/2012 del 11/07/2012: Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alla tenuta del registro nazionale dei rotabili di cui all'art. 6 del DLVO n. 162/2007.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ing. Domenico Capomolla